



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO**

*ex D. Lgs. n. 231/2001*

**PARTI SPECIALI**

**INDICE DEL DOCUMENTO**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. PARTE SPECIALE “A”</b>	<b>4</b>
DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA	
<b>3. PARTE SPECIALE “B”</b>	<b>13</b>
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE	
<b>4. PARTE SPECIALE “C”</b>	<b>20</b>
REATI SOCIETARI	
<b>5. PARTE SPECIALE “D”</b>	<b>28</b>
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	
<b>6. PARTE SPECIALE “E”</b>	<b>30</b>
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO REATI TRANSDAZIONALI	
<b>7. PARTE SPECIALE “F”</b>	<b>37</b>
REATI AMBIENTALI	
<b>8. PARTE SPECIALE “G”</b>	<b>44</b>
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE DELITTO DI RAZZISMO E XENOFOBIA	
<b>9. PARTE SPECIALE “H”</b>	<b>50</b>
REATI TRIBUTARI	
<b>10. PARTE SPECIALE “I”</b>	<b>58</b>
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	
<b>11. PARTE SPECIALE “L”</b>	<b>61</b>
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	
<b>12. ALTRI REATI PRESUPPOSTO</b>	<b>64</b>
<b>13. ALLEGATI</b>	<b>65</b>
PROCEDURE ISO 9001, AGGIORNATE IN OCCASIONE DEL POTENZIAMENTO DEL MODELLO 231 DI DUECI PROMOTION S.r.l.	

**PREMESSA**

Il presente documento denominato **Parti Speciali** contiene le sezioni dedicate alle tipologie di reato previste dal **D. Lgs. n. 231/2001** (di seguito anche “**Decreto**”) e rilevanti per l’attività di **DUECI PROMOTION S.r.l.** (di seguito anche la “**Società**”), ed è completato dalle **Procedure 231** che ne costituiscono sua parte integrante.

## PARTE SPECIALE “A”

### **DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ED IL SUO PATRIMONIO, DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

#### **Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le **fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001**, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Gli art. 24 e 25 D. Lgs. 231/01 indicano i reati che soggetti in posizione apicale delle società possono compiere **nei rapporti con la pubblica amministrazione**, con danno di questa e vantaggio per l’ente.

L’art. 24 D. Lgs. 231/2001 individua una serie di reati finalizzati a percepire **indebite erogazioni pubbliche mediante frode** (anche informatica) o **truffa** in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea e frode nelle pubbliche forniture, previsti e puniti dagli artt. 316 *bis*, 316 *ter*, 356, 640 co. 2 n.1, 640 *bis* e 640 *ter* del Codice penale. La norma individua, inoltre, il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo previsto dall’Art. 2 L. 898/1986.

L’art. 25 D. Lgs. 231/2001 è dedicato ai delitti contro la pubblica amministrazione di **peculato, concussione**, induzione indebita a dare o promettere utilità, **corruzione** e **abuso d’ufficio**, previsti e puniti ai sensi degli artt. 314 comma 1, e da 316 a 323 del Codice Penale.

Per entrambi i gruppi di reati, si tratta di fattispecie poste a **presidio del regolare funzionamento, buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione** (di seguito PA), nonché alla tutela del patrimonio pubblico. Si tratta di fattispecie che **puniscono**, infatti, **comportamenti** che mirano ad ottenere illeciti pagamenti, **favori o vantaggi dalla P.A.**, mediante modificazioni del vero in richieste formalmente legittime presentate alla P.A. stessa, o mediante l’offerta di denaro, favori o altre utilità, proveniente spontaneamente (corruzione) ovvero coattivamente (concussione) in cambio di atti legittimi o illegittimi dalla P.A.

Per offrire una migliore individuazione ed illustrazione del “rischio-reato” è opportuno specificare cosa debba intendersi, ai sensi della legge penale, per “Pubblico Ufficiale” e per “Incaricato di Pubblico Servizio”.

Tali nozioni trovano la loro definizione normativa negli artt. 357 e 358 c.p.

Agli effetti dell’articolo 357 c.p., dunque, sono “**Pubblici Ufficiali**”, coloro i quali **esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo sono qualificabili come Pubblici Ufficiali tutti quei soggetti che, indipendentemente dal rapporto intercorrente con lo Stato o l’Ente pubblico, **esercitano una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa**. Ai fini dell’esistenza di tale qualifica, ciò che rileva è l’attività svolta in concreto, la quale deve potersi definire come “**pubblica funzione**” a prescindere da requisiti formali di tipo soggettivo, quali, ad esempio, l’esistenza di un rapporto di dipendenza del soggetto con lo Stato o con l’Ente pubblico.

Con riferimento, invece, alla nozione di “pubblica funzione amministrativa” l’art. 357, comma 2, c.p., individua tale funzione come disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ovverosia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed a tutela di un interesse pubblico.

In particolare, essa viene identificata come: a) un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e b) caratterizzata dall’esercizio di specifici e ben identificati poteri (deliberativi, autoritativi e certificativi).

Agli effetti dell’art. 358 c.p., si definiscono “**Incaricati di Pubblico Servizio**” coloro i quali, a qualunque titolo, **prestano un pubblico servizio**. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Sulla base di quanto indicato, la scriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “Incaricato di un Pubblico Servizio” è rappresentata, dunque, non dalla natura giuridica dell’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto stesso, le quali devono consistere **nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale**. Da quanto detto discende che l’Incaricato di Pubblico Servizio può essere descritto come la persona che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio (ovverosia un’attività disciplinata da norme di diritto pubblico in funzione della cura di interessi pubblici o del soddisfacimento di bisogni di interesse generale) pur essendo **privo di poteri formali di natura deliberativa, autorizzativa o certificativa, tipici della pubblica funzione amministrativa**.

Risultando inevitabilmente, nell’individuazione di entrambe le figure, margini di incertezza, la Società, ai fini della configurabilità dei reati richiamati dal D. Lgs. 231/2001, valuta caso per caso se i soggetti con i quali entra in rapporto possano o meno essere qualificati come incaricati di Pubblico Servizio.

Si ribadisce, infine, che ai fini del D. Lgs. 231/2001, i reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto rilevano laddove risultino commessi nei confronti della Pubblica Amministrazione, sia italiana che estera.

#### **Fattispecie di Reato**

Di seguito, le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

##### **Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (art. 24 e 25 del Decreto)**

###### **✓ Malversazione a danno dello Stato o da altro Ente Pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-*bis* c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti, sovvenzioni o contributi da parte dello Stato italiano o da altro ente pubblico o dell’Unione Europea, **non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate** (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta).

**Sanzioni applicabili all’Ente:**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

###### **✓ Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.)**

Il reato si configura nei casi in cui - mediante l’**utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi** o l’omissione di informazioni dovute - si **ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato**, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.*

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **✓ Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)**

L'art. 356 c.p., norma che deve essere letta anche alla luce delle disposizioni dell'articolo precedente, **sanziona chi, nell'esecuzione di un contratto di pubbliche forniture, operi in malafede così da arrecare un danno alla P.A.**

Per “contratto di fornitura” si intende ogni strumento contrattuale destinato a fornire alla P.A. beni o servizi.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **✓ Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, **per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato** (oppure ad altro Ente Pubblico).

Il reato può realizzarsi, ad esempio, **nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.**

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui la **truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati da parte dello Stato**, di altri Enti Pubblici o della Unione Europea.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, ovvero omettendo informazioni dovute, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, **alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si procuri un ingiusto profitto alla Società arrecando danno a terzi**. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Peculato (art. 314, 1° comma, c.p.)**

Il reato si configura quando il **pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne approprii**.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

✓ **Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il reato si configura quando il **pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità**.

La pena è aumentata quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

#### ✓ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.**

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un Dipendente della Società, concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale sua qualità, richiede a terzi prestazioni non dovute (sempre che tale comportamento sia posto in essere nell'interesse, anche non esclusivo, della Società).

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa.**

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

#### ✓ **Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui un **pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio.**

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.;
- nei casi in cui il fatto risulti aggravato ai sensi dell'art. 319 *bis* c.p., ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;

sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter comma 2 e 321 c.p.)**

Il reato si potrebbe configurare nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

✓ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

La pena si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;

- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.)**

La norma punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, **il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio** che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, **intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto**. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea

✓ **Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, **sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale** o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, **indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale** o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La norma punisce altresì chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

✓ **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art.25-decies del Decreto, 377-bis c.p.)**

Il reato si configura allorquando **taluno, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale**, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

**Aree di rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

1. **Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza**
2. **Gestione adempimenti amministrativi e relative attività ispettive**

La gestione delle attività sopra indicate potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione (PA) ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui, ad esempio, **un soggetto sottoposto o apicale della Società offrisse o promettesse denaro** od altra utilità **ad un pubblico ufficiale**, ad un **incaricato di pubblico servizio** o a soggetti da questi indicati, **per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della responsabilità del pubblico ufficiale** o dell'incaricato di pubblico servizio. I profili di rischio potrebbero palesarsi anche qualora **un soggetto sottoposto o apicale della Società inducesse in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA), al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della PA.**
3. **Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria**

L'attività di gestione del contenzioso potrebbe presentare profili di rischio legati alla fattispecie di reato di corruzione in atti giudiziari (sia direttamente che per il tramite di consulenti legali), in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria al fine di favorire la Società in processi pur in assenza dei presupposti.
4. **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi nonché la selezione e gestione dei consulenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti, al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.
5. **Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni**

La gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio.
6. **Assunzione del personale e gestione del sistema premiante**

La gestione delle assunzioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società assumesse una nuova risorsa, riconducibile (per legame parentale, affettivo o di interesse) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del funzionario pubblico.

La gestione del **sistema premiante** potrebbe presentare profili di rischio inerenti i delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora la Società erogasse ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze, al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.
7. **Gestione delle note spese**

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, rimborsasse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente (omaggi di valore significativo, ospitalità di terzi, ecc.).
8. **Gestione dei flussi finanziari**

La gestione dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio qualora un soggetto apicale o sottoposto della Società utilizzasse le risorse finanziarie della Società per commettere azioni corruttive.

### **Norme di comportamento**

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25 e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i Destinatari sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative Procedure 231 come elencate nell'allegato al presente documento denominato Procedure 231.

### Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I **Destinatari** del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, **si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-decies del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza**, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello.

**Ciascun Responsabile di funzione**, per l'area di competenza, **deve provvedere ad inviare**, a cadenza **trimestrale** (30 aprile per il 1° trimestre, 31 luglio per il 2° trimestre, 31 ottobre per il 3° trimestre e 31 gennaio per il 4° trimestre di ciascun anno), **all'Organismo di Vigilanza un memorandum interno relativo ad incontri con esponenti della Pubblica Amministrazione**.

**Ciascun Responsabile di funzione**, per l'area di competenza, deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un **report** con:

- **lista delle sponsorizzazioni** ricevute;
- **lista di omaggi "particolari"**.

**Il Responsabile delle Risorse Umane** (Presidente CdA) deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale a cadenza semestrale (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un **report** con la **lista delle assunzioni** eseguite **"fuori" procedura**.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione, ciascun Responsabile di Funzione deve provvedere ad informare tempestivamente l'OdV circa la Pubblica Amministrazione intervenuta, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta.

## PARTE SPECIALE “B”

### **DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

#### **Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le **fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001**, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

La presente Parte Speciale richiama ed integra quanto già disciplinato dal D.lgs. 196/2003.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **Fattispecie di reato rilevanti**

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le **fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 24-bis e 25-novies del Decreto**.

- ✓ **I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)**
- ✓ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

La norma **tutela la privacy informatica e telematica, ovvero la riservatezza dei dati memorizzati nei sistemi informatici o trasmessi con i sistemi telematici**. Essa prevede due distinte condotte di reato:

- quella **dell’accesso abusivo in un sistema informatico o telematico** protetto da misure di sicurezza, e
- quella di chi vi si **mantiene contro la volontà espressa** o tacita di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui **l’agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia del hardware che del software**. La legge non richiede che l’agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

#### **Sanzioni applicabili all’Ente**

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive, interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)**

La norma in esame **tutela la riservatezza delle comunicazioni** informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)**

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la **messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni** informatiche o telematiche.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)**

La norma punisce chiunque **distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni** dati e programmi informatici, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)**

La norma sanziona la condotta di chiunque ponga in essere atti volti a **distuggere, deteriorare, cancellare, alterare o a sopprimere informazioni dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato** o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)**

La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la **distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione**, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.)**

La norma sanziona la medesima condotta descritta al punto precedente, commessa in danno di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema la pena è aumentata.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)**

La condotta incriminata consiste alternativamente **nel procurarsi, ovvero acquistare in qualsiasi modo la disponibilità** (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riprodurre, ovvero effettuare la copia in uno o più esemplari, diffondere ovvero divulgare, comunicare, ovvero **portare a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico** o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

#### Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria: sino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

- ✓ **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)**

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa sanziona la condotta di chiunque si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, **mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico**, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento.

Il riferimento è, tra l'altro, ai c.d. virus, programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico.

**Sanzioni applicabili all'Ente:**

- sanzione pecuniaria: sino a 300 quote;
- sanzioni interdittive: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

- ✓ **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle **disposizioni sulla falsità in atti** (art. 482 c.p.: **Falsità materiale commessa dal privato**; art. 483 c.p.: **Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso **la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria**.

Dopo la modifica introdotta con la L. 16 gennaio 2016 n. 7, la norma (che rispetto alla precedente formulazione non contiene più alcun riferimento al documento informatico di natura privata) estende le sanzioni previste per i reati di falso commessi in atti pubblici, alle falsità riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Frode informatica del certificatore di firma elettronica (640-quinquies c.p.)**

La norma sanziona il soggetto, che nell'esercizio dei propri servizi di certificazione di firma elettronica ed al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare un danno, **viola gli obblighi di legge per il rilascio di un certificato qualificato**.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 400 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)**

Si tratta dei reati previsti dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore e segnatamente:

- ✓ **Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della L. 22 aprile 1941, n. 633)**

L'art. 171, comma 1, lett. a-bis, L. 633/1941 reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, **mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta**, o parte di essa.

Il successivo comma 3 prevede un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

La norma in esame punisce **chi duplica, per trarne profitto, programmi** per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- ✓ **Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al **circuito televisivo**, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'**abusiva riproduzione**, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, **scientifiche o didattiche**, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione **per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione** con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;

- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

#### **Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 22 aprile 1941, n. 633)**

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

#### **Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Aree a rischio**

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- **Gestione della sicurezza informatica**

Nell'ambito dello svolgimento delle normali attività societarie potrebbero in ipotesi configurarsi le condotte proprie dei reati informatici innanzi indicati e, più in particolare, quelli inerenti all'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria, la gestione degli accessi ai sistemi informativi interni o di concorrenti terzi e la diffusione di virus o programmi illeciti. Altra fattispecie potrebbe riguardare l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere scientifiche o didattiche, ovvero multimediali.

**Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui artt. 24-bis e 25-novies del D. Lgs. n. 231/2001, innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari** sono **tenuti a seguire le previsioni** di cui alle relative procedure 231 aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**.

**Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informatica segnalano all'Organismo di Vigilanza qualsiasi eccezione comportamentale rispetto alle regole sopra indicate, nonché a quelle riportate nel Documento Programmatico per la Sicurezza, nel Codice Etico o comunque qualsiasi evento inusuale, indicando le ragioni delle difformità e dando atto del processo autorizzativo seguito.

**Il Responsabile Attrezzature e Procedure Informatiche deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un report con:**

- mutamenti nell'operatività societaria;
- profili utente disattivati.

**Il Responsabile Risorse Umane deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza e al Responsabile Attrezzature e Procedure Informatiche un report con elenco del personale dimesso.**

## PARTE SPECIALE “C”

### REATI SOCIETARI

#### Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con **le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001**, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

Il D. Lgs. 61/2002 ha modificato il D. Lgs. 231/01 aggiungendo l’art. 25-ter che annovera, **tra i reati per i quali gli enti rispondono direttamente degli illeciti commessi con loro vantaggio da soggetti in posizione apicale, i reati in materia societaria previsti dal Codice Civile.**

#### Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-ter del Decreto.

##### Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- ✓ **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

La norma punisce **gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, l’organo di controllo, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.**

La fattispecie riguarda anche le falsità o le omissioni relative a beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.

#### Sanzioni applicabili all’Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote; tuttavia, se l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.
- ✓ **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

La pena è ridotta se i fatti di cui all’articolo 2621 c.c. sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Pena è ridotta se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 3. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria aumentata di un terzo.

#### ✓ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Riguarda la condotta di **amministratori** i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, **restituiscono**, anche simulatamente, **i conferimenti ai soci** o li liberano dall'obbligo di eseguirli **riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale** a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

#### ✓ **Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli **amministratori**, i quali **ripartiscono utili**, o acconti sugli utili, che **non** sono stati effettivamente **conseguiti**, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 130 quote.

#### ✓ **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)**

Il reato è costituito dalla condotta degli **amministratori** mediante l'**acquisto** o la sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o **quote sociali proprie o della società controllante in modo tale da procurare una lesione all'integrità del capitale sociale** e delle riserve non distribuibili per legge.

L'ultimo comma dell'art. 2628 cod. civ. prevede una causa estintiva del reato consistente nella ricostituzione del capitale o delle riserve indisponibili «prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta».

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

#### ✓ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sono costituite dalla condotta degli **amministratori** i quali, in **violazione** delle disposizioni di legge a tutela dei **creditori**, **effettuano riduzioni del capitale sociale** o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Procedibile a querela della persona offesa (cioè, di uno dei creditori danneggiati), il reato conosce una causa estintiva consistente nel «risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio».

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

✓ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato riguarda la condotta degli **amministratori** e dei **soci conferenti** i quali, anche in parte, **formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante** (i) attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. La sopravvalutazione può avvenire tanto in fase della costituzione della società quanto in quella dell'aumento del capitale; quanto alla sopravvalutazione del patrimonio, esso deve intendersi come patrimonio netto, dedotte quindi le passività.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 100 a 180 quote.

✓ **Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato si perfeziona con la **ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali** o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori.

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

✓ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato si perfeziona quando chiunque, **con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea**, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'Ente.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 150 a 330 quote.

✓ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

La realizzazione della fattispecie prevede che si **diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.**

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzioni pecuniarie: da 200 a 500 quote.

✓ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato si realizza nel caso in cui determinati soggetti (**amministratori**, direttori generali, **organi di controllo**, liquidatori di società o enti e, in generale, i soggetti sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ex lege) **espongano, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza, cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, ovvero occultino, totalmente o parzialmente, con mezzi fraudolenti, fatti che erano tenuti a comunicare, circa la situazione patrimoniale, economica o finanziaria della società**, anche qualora le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. In tale ipotesi il reato si perfeziona nel caso in cui la condotta criminosa sia specificamente volta ad ostacolare l'attività delle autorità pubbliche di vigilanza.

Il reato si realizza, altresì, indipendentemente dal fine perseguito dagli stessi soggetti, ma soltanto qualora l'attività dell'autorità di pubblica vigilanza sia effettivamente ostacolata dalla loro dei predetti soggetti, di qualunque genere essa sia, anche omissiva.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote;

#### ✓ **Reato di corruzione tra privati ed istigazione alla corruzione tra privati (art. 25-ter, lett. s) e s-bis) del Decreto)**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") ha ampliato i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente inserendo, all'art. 25-ter lett. s bis), il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

In particolare, il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) è stato poi modificato dal D. Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019.

Ulteriormente viene aggiunto all'interno dell'art. 25-ter del Decreto dal D. Lgs. n. 38/2017 il reato di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis), successivamente modificato dalla L. n. 3/2019.

Per quanto concerne la corruzione tra privati, **resta reato-presupposto la sola fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 2635 del Codice civile, cioè il delitto commesso dal soggetto corruttore per avvantaggiare la sua società di appartenenza.**

Il solo richiamo alla condotta attiva (corruzione attiva) prevista dal terzo comma della norma civilistica citata, in forza della quale "chi dà o promette denaro od altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste", esplicita che la responsabilità dell'Ente può seguire solo nel caso in cui questo agisca in qualità di "corruttore" e non anche di "corrotto": **l'area di rilevanza del D. Lgs. 231/2001 è dunque rappresentata dalla dazione o promessa di denaro o altra utilità da parte di un soggetto facente capo ad un Ente privato nei confronti di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e i liquidatori o di chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di questi, riconducibili ad altro Ente privato.**

All'accettazione dell'attività di allettamento **deve seguire, con vincolo causale: il compimento (anche in forma omissiva) da parte del soggetto "corrotto" di un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio rivestito o gli obblighi di fedeltà ed il nocumento all'Ente di appartenenza.**

Gli esiti negativi ricadenti sull'Ente di appartenenza del "corrotto" devono determinare la violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio ovvero degli obblighi di fedeltà.

Circa i primi, è assunto ormai pacifico che il legislatore si sia voluto riferire a qualsiasi attività genericamente qualificata che sia esplicitazione diretta o indiretta dei poteri inerenti all'ufficio ricoperto.

Per ciò che concerne gli obblighi di fedeltà, il fondamento normativo risiede nell'art. 2105 c.c., che pone in capo al lavoratore subordinato nei confronti del suo datore di lavoro una serie di divieti volti a definire il campo di una lecita concorrenza e che, in tal modo, tutela l'interesse dell'imprenditore alla competitività della propria impresa quale espressione della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita ex art. 41 Cost.

La precisa consapevolezza della violazione di tali doveri per il compimento (o l'omissione) dell'atto deve connotare l'azione del reo: l'elemento psicologico è dunque il dolo, che deve riflettersi su tutti gli elementi costitutivi della

fattispecie (anche a titolo di dolo eventuale per ciò che concerne l'accettazione del rischio di cagionare un nocumento alla società).

Circa il danno, non è richiesto che questo sia di natura strettamente patrimoniale: l'inserimento nel dettato normativo di un'espressione generica esprime la volontà del legislatore di includere pregiudizi di diversa natura, purché suscettibili di valutazione economica.

Quanto all'utilità ottenuta, essa dovrà risultare di un'entità determinata (o quantomeno determinabile), nonché adeguata: pertanto non rileva la promessa generica o la dazione di regalie di modesto valore o comunque sproporzionate al vantaggio conseguibile.

L'esclusione di responsabilità amministrativa da reato verso l'Ente cui appartiene il soggetto corrotto è coerente con i criteri di imputazione della responsabilità ex D. Lgs. 231/2001, il cui fondamento di imputazione è legato alla presenza di un interesse o vantaggio della società stessa.

Ed inoltre, il D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38, modificando la lettera s-bis), ha altresì introdotto, quale ulteriore reato presupposto, l'art. 2635-bis, comma 1, c.c., in materia di istigazione alla corruzione tra privati.

Tale norma, pur configurando un'autonoma ipotesi delittuosa, ricalca la condotta di cui all'art. 322 c.p., punendo chiunque offra o prometta denaro o altra utilità alle stesse categorie di soggetti indicati dall'art. 2365 c.c. appartenenti a società o Enti privati, affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

#### ✓ **Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)**

La norma fa riferimento all' "interposta persona", tramite la quale si offre si "offre, promette o dà denaro od altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma" dell'articolo 2635 del Codice civile.

**La norma punisce chi, anche per interposta persona, dà o promette utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (o a quanti sono ad essi sottoposti), i quali, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.**

Viene eliminata dalla fattispecie di reato la necessità che la condotta cagioni effettivo nocumento all'azienda cui sia riconducibile il soggetto corrotto. Il primo comma prevede infatti che «salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni».

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 600 quote, nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)**

La norma **punisce chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, organi di controllo e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.**

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 400 quote, nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Aree a rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati societari, sono riconducibili a:

- 1. Gestione adempimenti amministrativi e relative attività ispettive**
- 2. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**
- 3. Gestione dei flussi finanziari**  
In relazione alle succitate attività sensibili si richiamano i presidi contenuti nelle rispettive sezioni di cui alla Parte Speciale A del presente Modello.
- 4. Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni**  
La gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati.

Tale rischio si realizza nell'ipotesi in cui la Società:

- **concedesse omaggi o liberalità di valore significativo in favore di un amministratore**, direttore generale, dirigente addetto alla contabilità, organo di controllo o liquidatore della Società (o a un soggetto a questi sottoposto) affinché esegua od ometta atti in violazione dei suoi obblighi di ufficio o di fedeltà, causando un danno alla società concorrente;
  - **sponsorizzasse eventi organizzati da soggetti terzi** per importi superiori a quelli effettivi, al fine di dotare questi ultimi di provviste da utilizzare a fini corruttivi.
- 5. Assunzione del personale e sistema premiante**  
La gestione delle assunzioni potrebbe presentare profili di rischio anche in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui un Soggetto Apicale o Sottoposto della Società **assumesse una nuova risorsa, indicata o comunque vicina ad un amministratore, direttore generale, dirigente addetto alla contabilità, organo di controllo, liquidatore di una società (o un soggetto a questi sottoposto) in violazione dei suoi obblighi di ufficio o di fedeltà, causando un danno alla Società.**
  - 6. Gestione delle note spese**  
La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare a fini corruttivi, **rimborse spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente** (omaggi di valore significativo, ospitalità di terzi, ecc.).
  - 7. Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, gestione dei cespiti aziendali**  
Le attività connesse alla tenuta della contabilità ed alla predisposizione del bilancio potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali ad esempio **attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili, ovvero attraverso l'esposizione nella nota integrativa di fatti materiali non rispondenti al vero o in caso di omissione o alterazione di informazioni sulla situazione**

**economica, patrimoniale o finanziaria al fine di indurre in errore i destinatari** quali il Revisore legale, i Soci, gli Amministratori non esecutivi ed i terzi in genere. Inoltre, la Società potrebbe incorrere nel rischio di impedito controllo ai soci (oggi Socio unico), indebita restituzione dei conferimenti ai soci, illegale ripartizione di utili e riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e operazioni in pregiudizio dei creditori e formazione fittizia del capitale.

#### **8. Gestione delle attività assembleari**

La gestione delle attività assembleari (sebbene ad oggi vi sia un Socio unico) potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti. Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora gli Amministratori e/o i Soci effettuassero operazioni illecite che andassero ad intaccare il patrimonio della Società.

### **Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231** aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- eventuali richieste di variazione dei principi contabili;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- richieste non comuni avanzate dagli Amministratori e/o dal Revisore legale;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Il **Responsabile Compliance** deve provvedere ad inviare, a **cadenza trimestrale** (31 marzo per 1° semestre, 30 giugno per il 2° trimestre, 30 settembre per il 3° trimestre ed il 31 dicembre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza **un report con i verbali delle riunioni contenenti delibere** relative a:

- **il mutamento dei componenti del Consiglio d'Amministrazione;**
- **la lista delle variazioni al sistema delle deleghe;**
- **la lista delle operazioni sul capitale e destinazione di utili;**
- **la lista delle operazioni straordinarie** (costituzioni di società, conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni o alienazioni di partecipazioni, ecc.);
- la lista delle operazioni transfrontaliere;
- altre delibere o atti ritenuti di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

Il **Responsabile amministrativo** deve provvedere ad inviare, a cadenza **semestrale** (31 luglio per il 1° semestre e 31 gennaio per il 2° semestre di ciascun anno), all’Organismo di Vigilanza un report contenente:

- **la lista degli aggiornamenti della procedura di redazione del bilancio.**

Il **Responsabile Amministrativo** deve provvedere ad inviare, a **cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all’Organismo di Vigilanza un report contenente:

- **la lista delle comunicazioni trasmesse alle Autorità di Vigilanza.**

## PARTE SPECIALE “D”

### **DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

#### **Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella parte generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le **fattispecie di reato previste dall’art. 25-septies del D.lgs. 231/2001**.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-septies del Decreto.

- ✓ **I delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)**
- ✓ **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni per colpa la morte di una persona.

#### **Sanzioni applicabili all’Ente**

- sanzione pecuniaria: da 250 a 500 quote; nei casi di violazione dell’art. 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo delle delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, è prevista una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote;
  - sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- 
- ✓ **Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3, c.p.)**

Vi incorre chiunque cagioni ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima.

La lesione personale è **grave** (art. 583, comma 1, c.p.):

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è **gravissima** (art. 583, comma 2, c.p.) se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2. la perdita di un senso;
3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita di dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- comma 3, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### **Aree a rischio**

Le aree a rischio della Società, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sono riconducibili alla **Gestione del sistema di prevenzione e protezione**.

#### **Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari** sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231 aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**.

#### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ASL, Vigili del Fuoco ecc.), il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione invia tempestivamente all'OdV un report contenente l'indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta**, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta,

Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** deve provvedere ad inviare, a **cadenza semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), **all'Organismo di Vigilanza un report con:**

- statistiche infortuni;
- accadimento di infortuni che hanno provocato il decesso o lesioni gravi o gravissime di personale;
- accadimento di "quasi incidenti";
- visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;
- modifiche e aggiornamenti al Documento di Valutazione dei Rischi;
- copia dei verbali delle riunioni del RSPP;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

## PARTE SPECIALE “E”

**DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, AUTORICICLAGGIO REATI TRANSNAZIONALI**

### Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le **fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-quater e 25-octies del D.lgs. 231/2001 nonché dall’art. 10 della L. 146/2006**, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

### Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-quater e 25-octies del Decreto nonché dall’art. 10 della L. 146/2006.

- ✓ **Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)**
- ✓ **Associazione a delinquere (art. 416 c.p.)**

La norma punisce **chi promuove, costituisce, organizza o partecipa ad associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.**

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

È previsto un aumento di pena se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602 c.p., nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

È previsto altresì un aumento di pena se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies c.p.

### Sanzioni applicabili all’Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote; nel caso di cui al sesto comma sarà applicabile una sanzione da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall’esercizio dell’attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Associazione a delinquere di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

La norma punisce chi fa parte di **un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone**.

L'associazione è di **tipo mafioso** quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, la pena è aumentata.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

La norma punisce chi ottiene la promessa o promette di procurare voti in cambio di erogazione di denaro o di altra utilità.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)**

✓ **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato punisce chiunque **adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio**, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzioni pecuniarie: fino a 500 quote.

✓ **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, **compie atti di concorrenza con violenza o minaccia**.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzioni pecuniarie: fino a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione,

salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* del Decreto)**

L'art. 25-*quater* D. Lgs. n.231/2001 ha introdotto i delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico.

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si riporta esclusivamente la descrizione della fattispecie di cui **all'art. 270 bis** c.p. al fine di meglio definire cosa si intende per "finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico".

**Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

**Sanzioni applicabili all'Ente:**

Per tutte le ipotesi descritte dal presente articolo, le sanzioni applicabili si individuano e differenziano a seconda dell'entità della pena prevista dal Codice penale ovvero dalle leggi speciali. In particolare:

- se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a 10 anni, la sanzione pecuniaria è da 200 a 700 quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria è da 400 a 1000 quote;
- nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 del D. Lgs. 231, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi) per una durata non inferiore ad 1 anno.

**Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)**

✓ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

**Il reato di ricettazione punisce chi acquista, riceve, occulta o si intromette nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto.** Tale condotta è finalizzata alla realizzazione di un profitto a favore dell'autore stesso o di un terzo. Perché sussista ricettazione è necessario che **l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il denaro o le cose oggetto di ricettazione.** È prevista un'aggravante nel caso in cui il fatto riguardi denaro o altre cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, ovvero di furto aggravato.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

La fattispecie di riciclaggio si configura ogni qualvolta **taluno, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni. La condotta perché sia rilevante deve essere tale da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni o delle altre utilità.** Così come per la ricettazione, **anche il riciclaggio sussiste fuori dai casi di concorso dal delitto dal quale provengono il denaro, i beni o le altre utilità.**

Nella condotta di "sostituzione" rientra ogni attività diretta a incidere sul compendio criminoso separando ogni possibile collegamento con il reato. Le concrete modalità operative possono **consistere in operazioni bancarie, finanziarie, commerciali, attraverso le quali si scambiano le utilità economiche di provenienza illecita con altre lecite.**

La condotta di "trasferimento" è, di fatto, una specificazione della prima modalità: in questa ipotesi non si ha la sostituzione dei beni di provenienza illecita, ma lo spostamento degli stessi da un soggetto a un altro in modo da far perdere le tracce della loro provenienza e della loro effettiva destinazione.

L'ipotesi delle "altre operazioni" è una clausola di chiusura e comprende qualunque comportamento dai contorni definiti e individuabili in una specifica attività fraudolenta consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto.

**Sanzioni applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

**Il reato di impiego di denaro punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e fuori dai casi di ricettazione e riciclaggio sopra richiamati, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.**

La condotta punibile è descritta con il verbo impiegare, che non ha una precisa valenza tecnica e finisce con l'avere una portata particolarmente ampia, potendosi atteggiare a qualunque forma di utilizzazione di utilizzazione di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto indipendentemente da qualsiasi obiettivo o risultato utile per l'agente.

L'espressione "attività economiche e finanziarie" viene interpretata dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da comprendere qualsiasi tipo di impiego, purché inquadrabile in attività volte alla produzione o allo scambio di beni o servizi.

**Sanzioni applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;

- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

L'art. 648-ter.1 punisce chiunque, **avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.**

Fuori dei casi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Vi incorre chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, la persona chiamata a rendere davanti alla autorità **giudiziaria** dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- Sanzione pecuniaria: fino a 500 quote.

✓ **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**

Vi incorre chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

**Sanzione per l'Ente**

- Sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

**Aree a rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati in commento sono riconducibili a:

**1. Gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive;**

L'attività di gestione di adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avendo commesso o concorso a commettere il delitto di truffa ai danni dello Stato (per avere indotto in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri - quali, ad esempio, la falsificazione

o l'alterazione dei documenti predisposti per la PA - al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno per la Pubblica Amministrazione), impiegasse, sostituisse, trasferisse, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**2. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

L'attività di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, si selezionassero fornitori dediti all'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto consentendo così alla Società di costituire provviste di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

**3. Gestione dei flussi finanziari;**

Una gestione poco trasparente dei flussi finanziari potrebbe presentare il rischio in relazione alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, fosse possibile accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

**4. Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali, gestione dei cespiti aziendali**

La tenuta della contabilità potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali. La gestione delle dichiarazioni previste a fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisse così una provvista di provenienza illecita impiegata, sostituita, trasferita dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa. La gestione dei cespiti aziendali potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società alienasse fittiziamente un bene aziendale al fine di sottrarsi fraudolentemente al pagamento delle imposte e costituisse così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

**5. Gestione delle attività assembleari.**

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di influenza illecita sull'assemblea, nel caso in cui la maggioranza in assemblea dovesse in qualsiasi modo essere raggiunta attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti. Le operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione dei reati di indebita restituzione dei conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali e formazione fittizia del capitale qualora gli Amministratori e/o i Soci effettuassero operazioni illecite che andassero ad intaccare il patrimonio della Società.

### **Principi di comportamento**

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

Segnatamente, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di reato in commento alla presente Parte Speciale innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari** sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231 aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**.

#### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-bis.1, 25-quater e 25-octies del Decreto, nonché dell'art. 10 della L. 146/2006, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

In caso di anomalie riscontrate nel ciclo produttivo o nel prodotto finito, il Responsabile Qualità invia tempestivamente un report contenente le indicazioni circa:

- la natura dell'anomalia riscontrata;
- le azioni correttive intraprese.

Il **Responsabile Acquisti** deve provvedere ad inviare, a cadenza **semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), **all'Organismo di Vigilanza un report con l'elenco dei nuovi fornitori**, con evidenza del processo di qualificazione effettuato e delle clausole inserite nei rispettivi contratti;

## PARTE SPECIALE “F”

### REATI AMBIENTALI

#### Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i **Destinatari** del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-undecies del Decreto.

**L’art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01, introdotto dal D. Lgs. 07 luglio 2011, n. 121, ha esteso l’applicazione delle sanzioni amministrative agli enti ai reati ambientali.**

Il D. Lgs. 121/2011 ha infatti recepito nell’ordinamento italiano le direttive europee in materia di tutela penale dell’ambiente (2008/99/CE) e di inquinamento provocato dalle navi (2009/123/CE), oltre a modificare il sistema sanzionatorio in materia di rifiuti.

La Legge 22 maggio 2015 n. 68, recante Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (i c.d. ecoreati), entrata in vigore il 29 maggio 2015:

- modifica in modo significativo il D. Lgs 152/06 (TUA);
- introduce all’interno del Codice penale un nuovo elenco di reati ambientali (nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l’ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell’impresa;
- introduce i c.d. ecoreati modificando l’art. 25 *undecies* del D. Lgs n. 231/2001:
  - o il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  - o il delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
  - o i delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
  - o i delitti associativi aggravati ai sensi dell’art. 452-octies;
  - o il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

La citata disposizione **prevede l’applicazione di sanzioni agli enti che traggano vantaggio dalla commissione di determinati reati ambientali**. L’apparato sanzionatorio adottato è ripartito secondo la gravità delle condotte poste in essere e prevede numerose ipotesi di sanzioni pecuniarie nonché di applicazione di sanzioni interdittive, che vanno dalla sospensione delle autorizzazioni pubbliche per una durata massima di sei mesi, all’interdizione definitiva dell’attività (ad es. nel caso di stabile utilizzo dell’ente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 Codice Ambiente).

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell’articolo 260 del D. Lgs. 152/2006 originariamente richiamato nell’articolo 25-undecies “Reati ambientali” e l’introduzione, all’interno della medesima norma, dell’art. 452-quaterdecies

✓ **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: per un periodo non superiore ad un anno, interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)**

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

✓ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

La norma punisce – salvo che il fatto costituisca più grave reato – **chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.**

La pena è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 250 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

**Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

È previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'art. 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

✓ **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto (art. 733-bis c.p.)**

Il reato punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

✓ **Sanzioni penali per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D. Lgs. 152/2006)**

Il reato punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4;

- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico al suolo e al sottosuolo previsti dagli articoli 103 e articolo 104 del D.lgs. 152/2006.

Il reato punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili - di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

#### ✓ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.)**

Il reato punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, **con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti**. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

#### Sanzioni applicabili all'Ente:

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 300 a 500 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 400 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del D. Lgs. 152/06, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/01.

#### ✓ **Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (Art. 137 D. Lgs. n. 152/2006)**

La norma punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13;
- la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11.

✓ **Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce chiunque **effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione**, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

La norma altresì punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata e la pena è aumentata se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

È prevista la confisca, conseguente alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

La norma punisce anche chiunque effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti e chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo;
- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5;
- la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote per la violazione del comma 3, secondo periodo.

✓ **Bonifica dei siti D.lgs. (Art. 257 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce **chiunque cagiona l'inquinamento del suolo**, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- la sanzione pecuniaria fino a 250 quote per la violazione del comma 1;
- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione del comma 2;

✓ **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 D.lgs. 152/2006)**

La norma punisce le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, **che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario** di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo.

✓ **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006)**

Il reato punisce:

- chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi; colui

che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;

- il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

#### **Sanzione applicabile all'Ente**

- comma 6, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 7 secondo e terzo periodo, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 8, primo periodo: sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote;
- comma 8, secondo periodo: sanzione pecuniaria è da 200 a 300 quote.

#### ✓ **Violazioni inerenti i limiti di emissione (art. 279 comma 5, D.lgs. 152/2006)**

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

#### **Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: fino a 250 quote.

#### ✓ **Inquinamento doloso (art. 8 commi 1 e 2, D.lgs. 202/2007)**

Il reato punisce lo sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 200 a 300 quote.

#### ✓ **Inquinamento colposo (art. 9 commi 1 e 2, D. Lgs. n. 202/2007)**

Il reato punisce lo sversamento colposo di sostanze inquinanti in mare. La condotta è aggravata nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

- comma 1, sanzione pecuniaria: fino a 250 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 150 a 250 quote.

#### **Aree a rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento ai reati ambientali, sono riconducibili a:

1. **Gestione dell'attività ad impatto ambientale**
2. **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

Le attività connesse gestione delle attività ad impatto ambientale e degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati ambientali.

I profili di rischio potrebbero palesarsi nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di ottenere un risparmio economico per la Società, smaltisse i rifiuti non osservando le modalità previste dalla normativa per ciascuna tipologia o stipulasse contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

### **Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/01 sopra richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari** sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231 aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**

### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento ivi previsti.

In caso di ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo: ARPA), il **Responsabile della struttura invia tempestivamente all'OdV un report contenente l'indicazione della Pubblica Amministrazione intervenuta**, il personale della Società presente al momento dell'ispezione e l'attività svolta,

Il **Responsabile della Gestione Qualità e Sicurezza** deve provvedere ad inviare, a cadenza **semestrale** (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un report con:

- modifiche e aggiornamenti al sistema di deleghe per la gestione delle attività di smaltimento;
- elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti richieste ed ottenute;
- elenco dei risultati di cui alle analisi periodiche delle acque reflue industriali;
- elenco dei nuovi fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti con evidenza delle relative autorizzazioni;
- elenco degli aggiornamenti dei registri previsti dalla normativa;
- piano di formazione e consuntivo della formazione erogata in materia ambientale.

Il **Responsabile del Sistema di Gestione della Qualità e della Sicurezza (RSGQS)** è tenuto a riferire all'Organismo di Vigilanza di eventuali violazioni (riepilogate per categorie omogenee), da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia ambientale e relative azioni correttive intraprese.

I relativi flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza.

**PARTE SPECIALE “G”****DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
DELITTO DI RAZZISMO E XENOFobia****Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i **Destinatari** del presente **Modello**, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-quinquies, dall'art. 25-duodecies e dall'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l'Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

**Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-quinquies, dell'art. 25-duodecies e dell'art. 25-terdecies del Decreto.

✓ **Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)**

La Legge del 3 novembre 2016 n. 199 "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni di lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura retributivo nel settore agricolo" ha ampliato il novero delle fattispecie comprese tra i delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) introducendo, la fattispecie di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Nella presente Parte Speciale G, **tra le fattispecie richiamate dall'art. 25-quinquies del D. Lgs. n. 231/2001 quella relativa all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro risulta l'unica applicabile alla Società.**

✓ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

La previsione di cui all'art. 600 c.p. configura un delitto a fattispecie plurime, integrato alternativamente dalla condotta di chi esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o, comunque, a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'Ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3° del D. Lgs. n. 231/2001.

✓ **Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)**

L'interesse protetto dalla fattispecie è il libero sviluppo psicofisico del minore, il quale può essere messo a repentaglio da qualsiasi tipo di mercificazione del suo corpo. Per tale ragione il Legislatore ha previsto, oltre alla punibilità di colui che induce o sfrutta la prostituzione di un minore, anche la rilevanza penale della condotta del cliente per la quale è sufficiente che il minore abbia ricevuto denaro od altra utilità economica in cambio di prestazioni di tipo sessuale.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive (solo per il comma 1) (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001.

✓ **Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)**

La fattispecie disciplinata dall'art. 600 ter c.p. mira a sanzionare non soltanto tutte quelle attività commerciali o comunque a sfondo economico che si realizzano mediante immagini o spettacoli pornografici coinvolgenti minori, ma anche le condotte che danno origine a materiale pornografico in cui sono utilizzate persone minori di età.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- commi 1 e 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- commi 3 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive (solo per i commi 1 e 2) (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001.

✓ **Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)**

La norma di cui all'art. 600 quater c.p. ha carattere di chiusura e residuale, giacché, onde non lasciare impunte alcune condotte di sfruttamento dei minori a fini di pratiche sessuali illegali, copre, come emerge dall'inciso "fuori dalle ipotesi previste dall'articolo precedente", i casi in cui non ricorra il concreto pericolo della diffusione del materiale.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001.

✓ **Tratta di persone (art. 601 c.p.)**

La tratta di esseri umani o tratta di persone è l'attività criminale che comprende la cattura, il sequestro o il reclutamento, nonché il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di una o più persone, usando mezzi illeciti e ai fini dello sfruttamento delle stesse.

**Sanzioni applicabili all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001.

✓ **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**

Ai fini della configurabilità del delitto in questione, le condotte descritte dalla fattispecie devono presentare il profilo del perseguimento di fini utilitaristici da conseguire mediante la realizzazione di condizioni caratterizzate dalla compressione della libertà di autodeterminazione del soggetto passivo, così che quest'ultimo risulti trasformato in semplice oggetto di sfruttamento economico o sessuale.

**Sanzione applicabile all'Ente**

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/01.

✓ **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.)**

La norma vigente **punisce chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; b) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.**

L'art. 603-bis, c.p. specifica altresì che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) **la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque**

sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la **reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro**, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la **sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

#### Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Se l'ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione del delitto in esame, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D. Lgs. 231/2001.

#### ✓ **Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri:

- **privi del permesso di soggiorno;**
- il cui **permesso di soggiorno è scaduto** e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui **permesso di soggiorno è stato revocato** o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

#### ✓ **Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, D. Lgs. 286/1998)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Per tale reato è prevista la pena per ogni persona nel caso in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

Se tali fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sopra riportate, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è inoltre aumentata per ogni persona se i fatti:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato è punito altresì chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito dei reati sopra descritti, favorisce la permanenza di stranieri nel territorio dello Stato.

#### Sanzione applicabile all'Ente

- sanzioni pecuniarie:
- comma 3, 3 bis e 3 ter, sanzione pecuniaria: da 400 a 1000 quote;
- comma 5, sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

#### ✓ **Delitto di razzismo e xenofobia (art. 604 bis c.p.)**

Il reato di razzismo e xenofobia ricorre se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale Internazionale, ratificato ai sensi della Legge 12 luglio 1999, n. 232.

#### Sanzione applicabile all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote;
- sanzioni interdittive (per una durata non inferiore ad un anno): interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Questo articolo prevede un'ulteriore sanzione interdittiva: se l'Ente od una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire od agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16 comma 3 del D.Lgs. 231/2001.

#### Aree a rischio

L'area a rischio della Società, con riferimento ai delitti contro la personalità individuale è riferibile alla:

##### 1. **Gestione dei rapporti con terze parti estere**

La Gestione dei rapporti con terze parti estere potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione delitti contro la personalità individuale nel caso in cui, ad esempio, fornitori esteri non assicurino ai propri dipendenti condizioni di lavoro previste dalla normativa applicabile.

##### 2. **Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)**

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

### 3. Gestione delle assunzioni e del sistema premiante

L'attività di gestione delle assunzioni e del sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Società occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

#### Principi di comportamento

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231** aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato Procedure 231.

#### Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*duodecies* del D. Lgs. n. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, il **Responsabile Gestione Risorse Umane** invia all'Organismo di Vigilanza un report con:

- **lista dei nuovi assunti cittadini di stati terzi** con indicazione delle generalità;
- **copia del permesso di soggiorno** con evidenza della data di scadenza dello stesso.

## PARTE SPECIALE “H”

### REATI TRIBUTARI

#### Obiettivi

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i “Destinatari” del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi **nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall’art. 25 - quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001**, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### Fattispecie di Reato rilevanti

L’introduzione dei reati tributari all’interno del catalogo dei reati presupposto elencati dal D. Lgs 231/2001 è avvenuta ad opera della Legge di conversione 157/2019, con la quale è stato definitivamente approvato il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale per esigenze indifferibili” (c.d. Decreto Fiscale).

L’ampliamento dei reati presupposto della responsabilità dell’ente nasce dall’esigenza, prospettata da una parte della dottrina anche sulla spinta del legislatore Comunitario, che si è espresso con particolare riferimento ai reati tributari lesivi degli interessi finanziari dell’UE e quindi le frodi IVA, di estendere alla persona giuridica la responsabilità per il reato commesso dalla persona fisica.

**Il Decreto Fiscale ha introdotto nel corpus normativo del Decreto 231/2001 l’art. 25- quinquiesdecies**, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 1, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3, D.lgs. 74/2000;
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 1, D.lgs. 74/2000
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000;
- occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10, D.lgs. 74/2000;
- sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto di cui all'articolo 11, D.lgs. 74/2000.

Il Decreto Fiscale innova la disciplina della responsabilità amministrativa da reato dell’ente - introducendo un ulteriore ampliamento del catalogo dei reati presupposto che viene esteso ai reati tributari - che sorge ove uno degli illeciti penali tassativamente selezionati dal legislatore siano stati commessi, nell’interesse o a vantaggio della Società, da parte dei soggetti apicali ovvero a seguito dell’omissione di controlli da parte dei vertici sui subordinati.

**Nelle ipotesi di commissione dei reati contemplati dall’art. 25- quinquiesdecies del Decreto, la responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio per l’ente.**

Successivamente il novero dei reati tributari previsti dal D. Lgs 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dal D. Lgs 75/2020 di attuazione della direttiva Pif (direttiva UE 2017/1371) che ha come scopo anche quello di armonizzare il diritto penale degli Stati membri per i tipi di condotte fraudolente più gravi nel settore finanziario e garantire la tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

In particolare, all'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs n. 231/2001 vengono introdotti nuovi reati tributari:

- Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 4 d.lgs. 74/2000).
- Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 5 d.lgs. 74/2000).
- Indebita compensazione (in caso di gravi frodi Iva transfrontaliere, art. 10 *quater* d.lgs. 74/2000).

Con il D. Lgs 75/2020 sono stati inseriti tra i reati presupposto della responsabilità degli enti le fattispecie di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione.

- ✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000)**

Con il Decreto fiscale – art. 39 - è stato inserito tra i reati presupposto della responsabilità degli enti l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti **di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 74/2000.**

Il reato fiscale risulta quale rischio tipico dell'attività imprenditoriale ed il profitto ad esso connesso, quale concretizzazione dell'interesse e vantaggio dell'ente rilevante ai fini 231.

L'art. 2 del D. Lgs 74/2000 **punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.**

La norma prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a euro centomila.

L'interesse protetto dalla norma è quello dell'Erario alla percezione dei tributi dovuti, prescindendo dalla realizzazione dell'evasione stessa.

Si tratta di un reato commissivo, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, che si consuma nel momento della presentazione o della trasmissione in via telematica della dichiarazione nella quale sono indicati gli elementi passivi fittizi.

**Soggetto attivo del reato è il titolare dell'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IVA.**

Il reato si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi.

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. Il reato è infatti costituito da una finalità (evasiva) ulteriore rispetto a quella diretta alla realizzazione dell'evento tipico ovvero la presentazione della dichiarazione fraudolenta.

Come sopra indicato, tale fattispecie prevede la non punibilità nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

- ✓ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000)**

La riforma dei reati tributari del decreto fiscale 2020 interessa anche la frode fiscale mediante altri artifici ovvero la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici **prevista dall'art. 3 del D. Lgs 74/2000.**

**Il delitto in esame è quello di cui all'art. 3, D. Lgs. n. 74/2000, che, fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:**

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.

Viene estesa anche a questa fattispecie la non punibilità nel caso in cui il debito tributario sia stato integralmente estinto in modo spontaneo, ovvero prima della formale conoscenza di accertamenti amministrativi o procedimenti penali.

✓ **Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000)**

Commette il reato di dichiarazione infedele, di cui all'art. 4 del D. Lgs n. 74/2000, chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'Iva (senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 50.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o Iva.

L'elemento soggettivo, caratterizzato da **dolo specifico**, richiede coscienza e volontà di indicare nelle dichiarazioni annuali dati e notizie false, al fine di evadere il pagamento dei tributi dovuti.

Il reato di dichiarazione infedele si colloca tra le fattispecie **relative al momento dichiarativo** e, quindi, per disciplinare i rapporti fra la dichiarazione infedele e le fattispecie più gravi di dichiarazione fraudolenta, previsti dagli artt. 2 e 3 D. Lgs 74/2000, viene introdotta una "clausola di riserva" che esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele (art. 4) nei casi in cui le condotte di maggiore gravità sono assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (clausola secondo cui l'ipotesi delittuosa si applica solo fuori dei casi previsti da art. 2 e 3: il delitto è caratterizzato dalla mera indicazione nella dichiarazione di elementi attivi inferiori ai reali o elementi passivi inesistenti nella realtà fattuale. L'art. 4 opera in via residuale, cioè nel caso in cui è preclusa l'applicazione degli altri articoli).

Il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e Iva, indicando in essa gli elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali, ovvero elementi passivi fittizi determinando una evasione d'imposta nei limiti indicati dal legislatore (la fattispecie criminalizza la semplice presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa).

Si richiede che la "condotta infedele" accertata e attribuita al contribuente sia tale da arrecare un danno sostanziale all'amministrazione. L'imposta evasa è la differenza fra l'imposta dovuta e quella indicata nella dichiarazione (al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo d'acconto o di ritenuta in pagamento dell'imposta prima della presentazione della dichiarazione).

✓ **Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000)**

L'omessa dichiarazione dei redditi, di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, è uno di quei reati in cui è prevista una soglia di punibilità, segue cioè la ratio di perseguire comportamenti caratterizzati da effettiva e rilevante offensività per gli interessi dell'Erario. La quantificazione dell'imposta evasa assume, quindi, un ruolo determinante nell'ambito del reato.

I beni giuridici tutelati sono due: la trasparenza fiscale e l'interesse patrimoniale dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

Occorre precisare che l'offesa alla sola trasparenza fiscale, la quale si realizza già con l'omessa dichiarazione, non integra di per sé il reato, **essendo necessario che l'imposta effettivamente evasa sia superiore a euro 50.000**. Ed è proprio il superamento di questa soglia che crea l'offesa per l'Erario, tanto da far concludere che si tratti di reato di danno.

Si tratta di un reato proprio e quindi solo chi sia contribuente lo può porre in essere. La norma fa riferimento a "chiunque" sia obbligato a presentare una delle dichiarazioni annuali.

**Il dolo richiesto è specifico, consistente nel fine di evadere le imposte**, che nel caso specifico sono esclusivamente le imposte sui redditi (Irpef e Ires) e sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'omettere la presentazione della dichiarazione dei redditi o sul valore aggiunto.

✓ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il Decreto Fiscale ha previsto l'inserimento nel novero dei reati 231 anche della fattispecie di **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti prevista dall'art. articolo 8, co. 1, D. Lgs n. 74/2000.**

La norma punisce **chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

La norma prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, sia inferiore a euro centomila.

Tale reato riveste un'importanza strumentale nel senso che la condotta delittuosa in esame appare, nella maggior parte dei casi, propedeutica alla commissione del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs n. 74/2000, realizzando così il fine di consentire a terzi l'evasione.

Sono infatti reati legati dall'unicità del fine, nel senso che il primo previsto dall'art. 8 del D. Lgs n. 74/2000 costituisce il mezzo normale per realizzare il secondo.

Il bene giuridico protetto è l'interesse dell'Erario alla corretta percezione del tributo.

**Soggetto attivo del reato è chiunque emette fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.**

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto**, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi. La realizzazione di tale condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione ad un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

✓ **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000)**

Il Decreto Fiscale ha inserito nel novero dei reati 231 anche la **fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili disciplinata dall'articolo 10 del D. Lgs n. 74/2000.**

La norma punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, **chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.**

L'oggetto di tutela è l'interesse fiscale dello Stato o anche la trasparenza intesa come esigenza del Fisco a conoscere esattamente l'entità delle imposte a carico di ogni contribuente.

**Il reato può essere commesso da chiunque.** Si tratta infatti di un reato comune. Tale fattispecie non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili ma contempla anche “documenti” per i quali non sia previsto un particolare regime contabile.

L’elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico di danno**. Il fine perseguito è quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l’evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione. Si tratta di reato di pericolo concreto, non essendo necessario il verificarsi di un danno per l’Erario.

La condotta sanzionata è quella di occultamento o distruzione – anche solo parziale – delle scritture contabili obbligatorie.

Oggetto della condotta sono le “scritture contabili” o i “documenti” di cui è obbligatoria la conservazione.

✓ **Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs n. 74/2000)**

In caso di **indebita compensazione di cui all’art. 10 quater D.lgs. 74/200**, il bene giuridico oggetto di tutela è l’interesse dello Stato, da intendersi in senso ampio, alla tempestiva ed efficace riscossione delle imposte, dei contributi e degli altri crediti oggetto di pagamento sulla base dell’auto – liquidazione effettuata dal contribuente.

Questo inadempimento è particolarmente insidioso perché non si sviluppa solo con un semplice omesso versamento, ma si realizza attraverso una **compensazione indebita di non immediata percezione da parte dell’Erario**.

Il delitto in oggetto si realizza a seguito della compilazione del Mod. F24, **con l’indicazione di inesistenti o non spettanti crediti da portare in compensazione e con la sua contestuale presentazione o invio per il pagamento di quanto ivi indicato**.

Il **dolo richiesto è generico**: sarebbe necessario e sufficiente che il soggetto attivo abbia la coscienza e volontà di aver effettuato un versamento inferiore al dovuto a seguito dell’avvenuta compensazione nel Mod. F24 di un credito inesistente o non spettante.

✓ **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000)**

All’interno del catalogo 231 rientra anche la fattispecie di **sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte prevista dall’articolo 11 del D. Lgs n. 74 del 2000**.

La norma punisce chiunque, **al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva**.

La pena è aumentata nel caso in cui l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi sia superiore ad euro duecentomila.

La norma inoltre punisce chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. La pena è aumentata nel caso in cui l’ammontare di cui al periodo precedente sia superiore ad euro duecentomila.

Se, in seguito alla commissione dei delitti sopra indicati l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata.

Il bene giuridico protetto è il corretto funzionamento della procedura di riscossione coattiva in relazione al diritto di credito dell'Erario.

**Trattasi di un reato proprio** in quanto i potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

La fattispecie, di cui al comma 2, viene definita reato proprio a soggettività allargata in quanto attuabile anche da persona diversa dal debitore.

L'elemento soggettivo richiesto è il **dolo specifico**. La condotta è connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impovertimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

La condotta può consistere sia nell'alienare simulatamente o nel compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni ovvero un'attività di materiale sottrazione di disponibilità (comma 1), sia nell'indicare, nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale, elementi attivi o passivi diversi da quelli reali ovvero un'attività di falsificazione della consistenza patrimoniale (comma 2).

#### **Sanzioni applicabili all'Ente**

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a 300 quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote;
- per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis dell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 dell'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto.

**Aree di rischio**

Le aree di rischio della Società sono riconducibili a:

**1. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza**

Tale attività rileva ai fini della prevenzione dei reati tributari per le relazioni che la Società ha con l'Amministrazione Finanziaria nell'ambito delle dichiarazioni fiscali nonché con le eventuali contestazioni o rapporti con l'Agenzia delle Entrate. I reati in oggetto potrebbero venire anche a rilievo nel più ampio schema di creazione di provviste attraverso false o sovrapposizioni prodromiche alla commissione di altri reati 231.

**2. Gestione degli adempimenti amministrativi e delle relative attività ispettive**

Tale attività potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione dei reati tributari nell'ipotesi, simili a quelle evidenziati nell'area precedente, di presentazione delle dichiarazioni fiscali o gestione del rapporto con, ad esempio, Agenzia delle Entrate nel caso di, ad esempio, accertamenti.

**3. Gestione del contenzioso e dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;**

Tale attività potrebbe presentare profili di rischio per la configurazione dei reati tributari nell'ipotesi, simili a quelle evidenziate nelle aree precedenti, ad esempio nel caso di procedimenti in ambito tributario.

**4. Gestione dei rapporti con terze parti estere**

La gestione dei rapporti con le terze parti estere potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in commento qualora un Soggetto Apicale o Sottoposto di DUECI stipulasse contratti fittizi (falsa fatturazione) o a valori volutamente non congrui con terzi al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società.

**5. Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);**

La selezione e gestione dei fornitori di beni e servizi nonché la selezione e gestione dei consulenti potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in commento qualora un soggetto apicale o sottoposto di DUECI stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con i predetti soggetti, al fine ad esempio di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

**6. Gestione degli omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;**

L'attività di gestione di omaggi liberalità e sponsorizzazione può essere ritenuta rilevante ai fini della prevenzione dei reati tributari per la strumentalizzazione di tali operazioni ai fini della commissione di una serie di reati 231 tra cui anche i reati tributari.

**7. Assunzione del personale e sistema premiante**

L'attività in commento può essere rilevante ai fini della prevenzione dei reati tributari per, ad esempio, l'utilizzo improprio di elementi della retribuzione per una impropria ottimizzazione fiscale o ai fini dell'elusione o evasione fiscale. Ulteriormente La gestione del sistema premiante potrebbe presentare profili di rischio inerenti i reati in commento qualora la Società erogasse ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al proprio ruolo/competenze (sovrapposizione), al fine di dotare il dipendente di una provvista per compiere ad esempio azioni corruttive nei confronti di funzionari pubblici.

**8. Gestione delle note spese;**

La gestione delle note spese potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in commento nell'ipotesi in cui la Società, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare ad esempio a fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente (omaggi di valore significativo, ospitalità di terzi, ecc.).

**9. Gestione dei flussi finanziari;**

L'assoggettamento dei flussi finanziari alla normativa tributaria determina la rilevanza dell'area ai fini della presente Parte Speciale. Ogni alterazione come nel caso di falsa o sovra fatturazione e quindi alterazione di pagamenti o incassi potrebbe configurare uno dei reati in commento.

**10. Tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio e delle dichiarazioni previste ai fini fiscali;**

La tenuta della contabilità potrebbe essere strumentale alla commissione del reato fiscali nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicasse in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La gestione delle dichiarazioni previste a fini fiscali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati in commento nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Società avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. La tenuta della contabilità in generale, luogo ove vengono riflesse

contabilmente le operazioni sopra descritte nonché la predisposizione delle dichiarazioni previste ai fini fiscali ha rilevanza diretta per i reati fiscali. Ulteriormente, viene astrattamente a rilievo la possibilità che la Società alieni simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (ad esempio cespiti) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva derivante la mancato pagamento delle imposte.

#### 11. Gestione delle attività assembleari (operazioni sul capitale)

Le operazioni straordinarie sul capitale sociale potrebbero astrattamente essere rilevanti ai fini dei reati in commento, poiché la possibilità che la Società alieni simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni (ad esempio cespiti o tramite acquisto o cessione di partecipazioni) idonei a rendere in tutto o in parte inefficace una procedura di riscossione coattiva derivante la mancato pagamento delle imposte.

### Principi di comportamento

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Per ognuna delle aree a rischio, i **Destinatari** sono tenuti a seguire le previsioni di cui alle relative procedure 231 aventi eguale denominazione come elencati nell'allegato al presente documento denominato **Procedure 231**

### Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali richieste di variazione quantitativa dei dati, rispetto alle procedure correnti;
- eventuali richieste di variazione dei principi contabili;
- eventuali rilievi e/o richieste avanzate dalle Autorità di Vigilanza in merito agli adempimenti previsti dalle normative di riferimento;
- richieste non comuni avanzate dagli Amministratori e/o dai Sindaci;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Il **Responsabile Amministrativo** deve provvedere ad inviare, a cadenza semestrale (31 luglio per 1° semestre e 31 gennaio per 2° semestre di ciascun anno), all'Organismo di Vigilanza un report contenente i seguenti elementi:

- dichiarazione sulla regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali e contributive;
- elenco di eventuali transazioni sottoposte a regimi particolari di IVA;
- elenco di eventuali transazioni effettuate con paesi a fiscalità privilegiata;
- elenco di eventuali rimborsi o dinieghi per note spese o spese di rappresentanza al di fuori dei canoni abituali previsti dalla regolamentazione aziendale;
- elenco di transazioni estere ivi comprese operazioni di compensazione di debiti/crediti;
- evidenza di gravi scostamenti nella rendicontazione dei cd tasselli fiscali
- elenco di eventuali ampi scostamenti di accordi con soggetti terzi rispetto alle normali condizioni applicate in azienda (ad esempio tempi di pagamento particolarmente lunghi o, scontistica o note di credito particolarmente elevate)
- elenco eventuali transazioni con nuovi paesi stranieri;
- elenco di eventuali cessioni di immobili aziendali o di partecipazioni
- elenco di eventuali operazioni straordinarie;
- altre ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

L'OdV e il Responsabile dell'Amministrazione e Controllo potranno in ogni momento concordare, per iscritto, integrazioni o modifiche al presente flusso informativo tale da rendere il monitoraggio dell'attività efficace ed effettivo.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza.

## PARTE SPECIALE “I”

### **FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

#### **Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-bis, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- definire le procedure che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- supportare l’Organismo di Vigilanza e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda **la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell’art. 25-bis del Decreto**.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate – art. 453 c.p.; alterazione di monete – art. 454 c.p.; spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate – art. 455 c.p.; spendita di monete falsificate ricevute in buona fede – art. 457 c.p.; falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati – art. 459 c.p.; contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo – art. 460 c.p.; fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata – art. 461 c.p.; uso di valori di bollo contraffatti o alterati – art. 464 c.p., contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.); Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

#### **Sanzioni applicabili all’Ente**

- a) per il delitto di cui all’articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all’articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all’articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all’articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;
- e) per il delitto di cui all’articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all’articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del Codice penale, si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

#### **Aree di rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento al reato di cui all’art. 25 bis sono riconducibili a:

1. Gestione denaro contante.
2. Gestione cassa.

### 3. Utilizzo delle marche da bollo

#### **Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

#### **Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*bis* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali rilievi in merito all'immissione in cassa di quantitativi anomali di denaro e/o valori bollati;
- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'OdV e il Responsabile dell'Amministrazione e Controllo potranno in ogni momento concordare, per iscritto, integrazioni o modifiche al presente flusso informativo tale da rendere il monitoraggio dell'attività efficace ed effettivo.

## PARTE SPECIALE “L”

### **DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**

#### **Obiettivi**

La presente Parte Speciale ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i **Destinatari** del presente **Modello**, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-*octies.1*, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

- **definire le procedure** che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- **supportare l’Organismo di Vigilanza** e i responsabili delle altre funzioni aziendali ad esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

#### **Fattispecie di reato rilevanti**

Di seguito si riportano le fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli enti ai **sensi dell’art. 25-*octies.1* del Decreto**.

**Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.): chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo** che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta:

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 493 *quater* c.p.**): salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

✓ **Frode informatica (art. 640 *ter* c.p.):**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €:300 a €:1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

**Sanzioni applicabili all'Ente:**

- a) per il delitto di cui all'articolo 493-*ter*, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo 493-*quater* e per il delitto di cui all'articolo 640-*ter*, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

**Aree di rischio**

Le aree di rischio della Società, con riferimento al reato di cui all'art. 25-*octies.1* sono riconducibili a:

1. **Gestione denaro**
2. **Utilizzo strumenti informatici**

**Principi di comportamento**

È fatto divieto ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-*octies.1* del D.lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

**Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*octies.1* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- eventuali rilievi in merito ad anomali utilizzi di strumenti di pagamento quali carte di credito o la presenza di apparati informatici che non abbiano attinenza con le attività aziendali;

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività rilevate a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'OdV e il Responsabile Amministrativo potranno in ogni momento concordare, per iscritto, integrazioni o modifiche al presente flusso informativo tale da rendere il monitoraggio dell'attività efficace ed effettivo.

I flussi informativi devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza.

## ALTRI REATI PRESUPPOSTO

Si riportano, di seguito, i reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 che, alla luce dell'analisi del rischio effettuata in relazione alle attività esercitate da DUECI Promotion S.r.l., si ritengono, allo stato, non realizzabili e che verranno tenuti monitorati nel tempo:

- art. 25-*quater*.1, D. Lgs. 231/2001 Mutilazione genitale femminile – art. 583 *bis* c.p.,
- art 25-*quaterdecies*, D. Lgs. 231/2001 Reati connessi a frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001 Abuso di informazioni privilegiate;
- art.25-*septies-decies* - D. Lgs. 231/2001 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale;
- art.25-*duodevicies* - D. Lgs. 231/2001 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.
- art. 25-*sex-decies* del D. Lgs. 231/2001 Reati di contrabbando.

**ALLEGATI:**

**Procedure ISO 9001**, aggiornate simultaneamente al potenziamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della DUECI Promotion S.r.l.:

- PROCEDURA COMMERCIALE (PG7201)
- PROCEDURA VALUTAZIONE E CONTROLLO FORNITORI (PG7401)
- PROCEDURA GESTIONE RISORSE UMANE (PG6201)
- PROCEDURA TESORERIA & PAGAMENTI (PG8401)

**Documentazione prevista dall'Accordo**, ai sensi dell'art.4 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento "La formazione continua nel settore salute" Rep. Atti n. 14/CSR del 2 febbraio 2017:

- REGOLAMENTO INTERNO ASSEGNAZIONE GRANT
- FUNZIONIGRAMMA (MQ0000)
- ORGANIGRAMMA (MQ0102b)

Bologna, 14 maggio 2024

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Dott.ssa Maria Chiara Fontanella

DUECI PROMOTION S.R.L.

Via Santo Stefano, 75

40126 BOLOGNA

Cod. Fisc. e Part. IVA 01196411203

Numero R.E.A.: BO-388865